



# Comune di Padova

Facendo seguito alla deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 21/02/2012, con la quale l'Amministrazione Comunale ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione della **preintesa del 19/01/2012** sulla "gestione ad ore dei permessi ex art. 19 del CCNL 06/07/1995" e dato atto che tale preintesa è stata trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, in quanto non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione;

il giorno 28 febbraio 2012

ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale per la sottoscrizione del presente **Contratto Collettivo Decentrato Integrativo** del Comune di Padova.

## IL COMUNE DI PADOVA

Nella persona del Capo Settore Risorse Umane, ing. Paola Lovo

## LA DELEGAZIONE DELLA R.S.U. DEL COMUNE DI PADOVA

RSU ASL Maestri Gruppo

RSU CISL Zanussi

RSU CISL Giorgio Zanussi

RSU CISL Zanussi

RSU Zanussi

## I RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS. TERRITORIALI DI CATEGORIA FIRMATARIE DEL CCNL

CGIL FP

CISL FPS

UIL FPL

CSA Regioni e AA LL

DICCAP

**ACCORDO SINDACALE PER LA GESTIONE AD ORE  
DEI PERMESSI EX ART. 19 DEL CCNL 06/07/1995**

- Visto il comma 4 dell'art. 71 del D.L. 112/2008 in materia di permessi retribuiti che recita:  
*"La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza"*
- visto l'art. 19 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 06/07/1995 che prevede la possibilità di fruire di tre giorni di permesso retribuito per motivi familiari;
- ritenuto di sottoscrivere un accordo sindacale tra le organizzazioni sindacali e l'Amministrazione Comunale sulla fruizione ad ore del permesso ex art. 19 sopra citato, al fine di:
  - dare la possibilità ai dipendenti di utilizzare il giustificativo di assenza in modo flessibile anche in relazione alla durata della prestazione o dell'esame;
  - ridurre il ricorso a giustificativi di assenza a giornata intera (malattia, ferie, ecc.) onerosi sia per il dipendente che per l'Amministrazione

DEFINISCONO IL SEGUENTE ACCORDO

- i permessi previsti dall'art. 19 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 06/07/1995 dal 1° gennaio 2012 possono essere fruiti alternativamente a giorni o ad ore, istituendo un monte orario di 18 ore;
- nel caso in cui la fruizione del permesso avvenga a giornata intera, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione viene computata con riferimento al dovuto orario della giornata lavorativa;
- per il personale a tempo parziale il monte ore viene ridotto proporzionalmente all'orario settimanale prestato indipendentemente dalla distribuzione dell'orario.










